

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14573 Anno 2025

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udiienza: 11/02/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [REDACTED] colpevole di furto pluriaggravato di merci e danaro, con l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose e dell'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [REDACTED], che svolge un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.); sostiene, infatti, che il locale commerciale in cui l'azione predatoria si è consumata era dotato di impianto di allarme e video-sorveglianza e si trovava in centro storico, lungo una via frequentata anche in orario notturno; invece, la sentenza impugnata risulta illogica con riferimento alle caratteristiche del luogo, relativamente alla presenza di auto e persone in orario notturno, determinata dalla erronea indicazione del *locus commissi delicti*, che la Corte di appello ha indicato in via Pisana, anziché in via del Ponte Sospeso, della città di Firenze.

3. Ha depositato tempestiva memoria di replica il difensore del ricorrente, che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1. Come premesso, il difensore si duole della ravvisata circostanza aggravante della minorata difesa, sostenendo che il locale commerciale preso di mira, dotato di impianto di allarme e video-sorveglianza, si trova in pieno centro storico, lungo una via frequentata anche in orario notturno, con passaggio di persone e automobili, sotto tale profilo, lamentando la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per contenere il riferimento a una strada della città diversa da quella nella quale il furto si è consumato, come indicata nel capo di imputazione.

2. Con riguardo a tale ultimo aspetto, le deduzioni difensive sono del tutto prive di pregio, incentrandosi su un accertamento in fatto, di cui la Corte di appello ha dato conto; confutando la tesi sviluppata sul punto dalla difesa ricorrente, ha spiegato che la strada in cui è stato commesso il furto non si trova nel centro storico di Firenze ed è scarsamente frequentata in orario notturno. Nessun rilievo può annettersi, in punto di apprezzamento della minorata difesa, alla circostanza che, nella sentenza, risulti indicato un indirizzo errato, integrante solo un errore materiale, che non dà luogo a vizio di motivazione e non implica un errore nell'apprezzamento della aggravante, poiché gli elementi di fatto

dirimenti (luogo posto al di fuori del centro storico della città, lungo un ramo viario scarsamente frequentato in orario notturno da persone ed auto, circostanze che hanno indubbiamente agevolato la commissione del furto) non appartengono alla conoscenza diretta del giudice, ma sono desunti dagli atti.

3. In ogni caso, come è stato sottolineato dalla Corte di appello, citando l'arresto delle Sezioni Unite 'Cardellini', la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", se la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate, in assenza di circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Cass. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 28209501).

4. Nel caso di specie, però, la Corte di appello ha indicato le ulteriori circostanze che giustificano in maniera adeguata la sussistenza dell'aggravante, appunto attraverso il riferimento alle caratteristiche della zona urbana nella quale il furto è stato commesso (pg. 4).

5. Dunque, non colgono nel segno le censure difensive che attingono la motivazione della sentenza impugnata, dal momento che la circostanza aggravante della minorata difesa trova adeguato supporto argomentativo nella sentenza impugnata, attraverso il riferimento a dati temporali (ora notturna), spaziali (luogo poco frequentato) e ambientali (un contesto in cui era improbabile l'intervento difensivo altrui), che hanno caratterizzato l'azione aggressiva, idonei ad agevolare la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa, secondo la linea ermeneutica accreditata dall'approdo delle Sezioni Unite, che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'integrazione della c.d. "minorata difesa", le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profitto - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. Come è stato anche precisato, non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo, invece, sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Sez. 4 n. 34357 del 25/11/2020, Rv. 280052).

6. Nel caso di specie, detti elementi sono concretamente riscontrabili nel peculiare contesto spazio-temporale in cui l'azione predatoria è avvenuta, offrendo la motivazione della sentenza impugnata - come si richiede - una solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582,

possibile una più rapida identificazione del colpevole (Sez. 4 n. 10060 del 14/02/2019, Rv. 275272).

8. E' manifestamente infondata la generica doglianza relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010), Contaldo. Rv. 245931).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 11 febbraio 2025

Il Consigliere estensore